

IVA addebitata ai veicoli nelle operazioni di MLBO: ancora contestabile la detraibilità?

di Gian Marco Committeri (*) e Angelo Cerrai (**)

L'IVA addebitata dai fornitori alle società veicolo - costituite per finalizzare operazione di acquisizione secondo lo schema del *merger leveraged buy-out* (MLBO) - non viene considerata detraibile dall'Agenzia delle entrate per la presunta carenza in capo al committente (SPV) dei requisiti previsti dalla normativa in materia di IVA. Questa posizione non convince poiché il veicolo nasce per procedere all'acquisizione della *Target* e "muore" con la fusione, diretta o inversa, secondo uno schema tipico che risulta predeterminato *ab origine* (e che risponde a legittime esigenze dei soggetti coinvolti). Le spese sostenute dal veicolo (tipicamente consulenze e attività di *due diligence*) non possono che essere considerate attività "preparatorie" alla gestione diretta del *business* e, pertanto, l'IVA a queste connessa dovrebbe essere considerata legittimamente detraibile. Per le operazioni perfezionate in passato, per le quali non è stata detratta l'imposta, si tratta quindi di individuare idonei strumenti atti a scongiurare una ingiustificata penalizzazione dei soggetti che prudenzialmente non hanno detratto l'IVA relativa ai costi in parola, anche alla luce delle recenti posizioni della giurisprudenza di merito che non hanno condiviso la tesi restrittiva delle Entrate.

1. Premessa

Le operazioni di *merger leveraged buy out* ("MLBO") costituiscono una modalità di acquisizione di una partecipazione, tipicamente totalitaria o di maggioranza, nel capitale sociale di una società (*Target*) che fa leva sulle capacità d'indebitamento di quest'ultima in quanto, all'esito dell'operazione, il debito contratto dall'acquirente (per perfezionare l'acquisizione) verrà estinto attingendo alle risorse finanziarie della società compravenduta (1). In particolare, l'operazione, nella sua variante più diffusa, ve-

de inizialmente l'acquirente costituire una **società veicolo** ("SPV" o "BidCo"), funzionale unicamente all'acquisizione di *Target*, che, a tal uopo, verrà dotata delle risorse finanziarie necessarie, sia attraverso conferimenti in denaro o finanziamenti dei soci che tramite finanziamenti da soggetti terzi (tipicamente banche o altri operatori istituzionali del settore). Dopo **l'acquisizione della partecipazione in Target**, quindi, si avrà la costituzione a favore dei finanziatori del **diritto di pegno** sulla partecipazione acquistata e, successivamente, la **fusione**

(*) Dottore commercialista, Alonzo Committeri & Partners - *Equity Partner*.

(**) Dottore commercialista, Alonzo Committeri & Partners - *Associate*.

(1) Il debito contratto per porre in essere l'operazione, in genere, viene estinto attraverso l'alienazione di alcuni rami azien-

dali e/o cespiti non strategici della società ovvero mediante l'utilizzo di flussi finanziari presenti e/o futuri della stessa. L'obiettivo è quello di soddisfare una volontà dei finanziatori che intendono "avvicinare" il debito ai flussi di cassa destinati a ripagarlo e ciò si realizza tipicamente attraverso la fusione (diretta o, più spesso, inversa) tra BidCo e *Target*.

(tipicamente) inversa della società veicolo in *Target* (2) in ossequio a quanto disposto dall'art. 2501-*bis* del Codice civile.

Chiaramente, la sequenza negoziale poc'anzi brevemente illustrata implica il sostenimento di diverse e rilevanti spese da parte dello SPV ai fini dell'acquisto della partecipazione in *Target* (3) (c.d. *transaction costs*). Spese che, a ben vedere, hanno destato numerose criticità in ordine alla **detraibilità dell'IVA** ad esse connessa con l'Amministrazione finanziaria che disconosce *tout court* il diritto di BidCo alla detrazione dell'imposta imperniando il proprio ragionamento su elementi che non convincono né la dottrina (4) né la giurisprudenza (5).

Scopo del presente contributo, quindi, è quello di analizzare gli elementi del ragionamento dell'Agenzia che non appaiono coerenti sotto un profilo logico-sistematico anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, cercando, al contempo, di fornire spunti interpretativi e possibili soluzioni pratiche volte al recupero dell'IVA finora non detratta nel contesto di operazioni di MLBO.

2. Posizione (discutibile) dell'Agenzia in ordine alla detraibilità dell'IVA addebitata allo SPV

La normativa IVA (6) prevede che, in linea generale, ciascun soggetto passivo IVA è legittimato a detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore quella assolta sugli acquisti di beni e/o servizi nella misura in cui questi siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. In altre parole, ai fini dell'esercizio del **diritto**

alla detrazione dell'IVA è necessario che: (i) il soggetto che invoca tale diritto goda dello **status di soggetto passivo d'imposta** (esercitando, quindi, un'attività economica indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività) (7); e (ii) impieghi i **beni** e i **servizi acquistati** ai fini di **proprie operazioni imponibili** o di operazioni ad esse assimilate ai fini della detrazione (8). L'analisi della spettanza o meno del diritto alla detrazione dell'IVA da parte dello SPV, quindi, passa necessariamente per la verifica della sussistenza dei predetti due requisiti. Riguardo al primo punto, l'Agenzia è chiara nell'escludere la soggettività passiva ai fini IVA del veicolo che perfeziona l'operazione di acquisizione di *Target* ogniqualvolta questo si limiti a detenere "passivamente" la partecipazione acquisita senza svolgere prestazioni di servizi tali da configurare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società acquisita (9). Dunque, l'ago della bilancia in ordine al disconoscimento o meno della soggettività passiva ai fini IVA dello SPV è rinvenibile nell'**attività posta in essere dalla società veicolo**. Più specificatamente, per le Entrate ciò che deve configurarsi affinché si possa affermare la soggettività passiva IVA di BidCo è l'**interferenza diretta o indiretta nella gestione** di *Target* o, quantomeno, che il soggetto sia destinato a farlo (10).

Siffatta posizione dell'Agenzia, si noti, è stata elaborata adattando l'orientamento interpretativo della giurisprudenza unionale in tema di soggettività passiva e regime di detrazione IVA delle *holding* alle società veicolo costituite nell'ambito di operazioni di MLBO (11). Evenienza questa che tuttavia, a ben vedere, non appare

(2) L'effetto della fusione è, chiaramente, quello di far gravare l'indebitamento di SPV sul patrimonio di *Target*.

(3) Si pensi alle spese per le *due diligence* di varia natura richieste, alle spese per la redazione e la conclusione dello SPA e, più in generale, a tutte quelle spese di consulenza prodromiche all'acquisizione del pacchetto azionario della società *Target*.

(4) Si veda, AIDC, norma di comportamento n. 220 del 1° giugno 2023; G. Committeri, "MLBO: A rischio la soggettività passiva IVA del veicolo che perfeziona l'acquisizione", in *il fisco*, n. 36/2019, pag. 3435; P. Bricchetto, "Soggettività passiva e detrazione IVA delle società veicolo nelle operazioni di MLBO", *ivi*, n. 25/2023, pag. 2413; D. Rossetti - F. Nicolosi, "Detraibilità dell'IVA addebitata alla SPV nel MLBO: una strada ancora in salita", in *Corr. Trib.*, n. 10/2023.

(5) Si veda, CGT I grado di Milano, sent. n. 3361 del 5 dicembre 2022; CGT II grado Lombardia, sent. n. 3755 del 20 dicembre 2023.

(6) Cfr. artt. 168-169 della Direttiva 2006/112/CE, recepiti nel nostro ordinamento per mezzo degli artt. 19 ss. del D.P.R.

n. 633/1972.

(7) Cfr. art. 9 della Direttiva 2006/112/CE.

(8) Giova evidenziare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto alla detrazione è altresì ammesso anche quando non possa essere individuato un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle (che conferiscono un diritto alla detrazione) quando i costi di tali servizi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo. In tal senso, si veda, per tutti, CGE, 5 luglio 2018, causa C-320/17.

(9) In tal senso, si veda, circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, par. 3.1; risposta a istanza di consulenza giuridica n. 17 del 20 giugno 2019; risposte agli interpellanti nn. 758 del 3 novembre 2021 e 529 del 27 ottobre 2022.

(10) In tal senso, si veda CGE, 17 ottobre 2018, causa C-249/17. Per un approfondimento della sentenza, cfr. G. Scifoni, "Anche la sola intenzione di svolgere un'attività economica può legittimare la detrazione dell'IVA", in *Corr. Trib.*, n. 3/2019.

(11) Il che si evince chiaramente dalla lettura dei documenti di prassi di cui alla nota 9.

corretta poiché non sembra tener conto delle peculiarità che caratterizzano le operazioni in commento e, più specificatamente, il **ruolo** e le **funzioni delle società veicolo meramente strumentali** al perfezionamento dell'acquisizione che cessano di esistere una volta raggiunto l'assetto organizzativo finale, predeterminato fin dall'origine.

In particolare, giustapporre **BidCo** a una *holding* è concettualmente errato in quanto la prima non viene costituita al fine di detenere attivamente o passivamente la partecipazione in *Target* bensì con il solo scopo di procedere all'acquisizione e alla successiva fusione con quest'ultima. Motivo per cui, sovente, tra l'altro, l'oggetto sociale del veicolo non è quello tipico delle *holding* bensì coincide con quello della società obiettivo giacché la detenzione della partecipazione in *Target* avverrà unicamente - è bene ripeterlo - per il tempo strettamente necessario (e non eliminabile) al perfezionamento della fusione (momento questo che finalizza e qualifica l'intera operazione) (12). Peraltro, tale **struttura del deal** risulta chiaramente esplicitata in **apposita documentazione** (c.d. *Structure Memorandum*) predisposta dall'acquirente a beneficio dei terzi finanziatori che vogliono avere contezza del complessivo *iter* che sarà seguito al fine di soddisfare la propria (legittima) richiesta finalizzata, appunto, ad ottenere il *push down* del debito a livello della *Target*. Non esiste, quindi, *ab origine*, nessuna ipotesi per cui la società-veicolo possa essere una *holding*, ossia un soggetto destinato a detenere, strutturalmente e per un tempo significativo, la partecipazione acquisita. La creazione del SPV è semplicemente un "mezzo" rispetto al "fine" dell'acquirente di comprare la *Target* e gestirla direttamente, evenienza che si manifesta, *ictu oculi*, per effetto del perfezionamento (immediato o quasi) dell'operazione di fusione.

Inoltre, tenendo a mente che l'arco temporale nel quale si pone il tema di valutare la soggettività passiva del veicolo va dal momento del *closing* (o del precedente *signing*) dell'accordo di acquisto al perfezionamento della fusione, si

può argomentare come il requisito dell'interferenza nella gestione di *Target* da parte di SPV sia, in concreto, scarsamente significativo ai fini della determinazione della sussistenza della soggettività passiva ai fini IVA nel contesto delle operazioni di MLBO in quanto, a ben vedere, questo potrebbe considerarsi quasi sempre soddisfatto date le caratteristiche proprie dell'operazione. Difatti, l'**interferenza nella gestione** della società obiettivo da un lato si perfeziona attraverso la **nomina del management**, che avviene, di solito, contestualmente al **closing**, e, dall'altro, cessa di poter avvenire per effetto della **fusione** (che, giova ribadirlo, è scelta effettuata sin dall'inizio della strutturazione dell'operazione risultando, molto spesso, condizione necessaria per l'ottenimento del *financing* necessario). Prima del *closing*, evidentemente, non è ragionevole pretendere alcuna interferenza nella gestione di *Target* e dopo la fusione non è più possibile che questa avvenga data la confusione dei due soggetti giuridici coinvolti nell'operazione di MLBO (13). Ecco, dunque, un'altra peculiarità delle operazioni di *merger leveraged buy out* che l'Agenzia sembra non considerare e che, se correttamente valorizzata, potrebbe dare il "via libera" al riconoscimento della soggettività passiva IVA ai veicoli utilizzati nella pressoché totalità delle operazioni in commento.

Considerato quanto finora detto, quindi, sembrerebbe pacifico ritenere che l'acquisto di *Target* rappresenti un'**attività di natura preparatoria** alla gestione diretta del *business* - piuttosto che l'esecuzione di una, diversa, attività finalizzata alla detenzione di partecipazioni - e che, come tale, alla luce della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di soggettività passiva IVA e attività preparatorie, deve "già ritenersi parte integrante delle attività economiche" svolte dalla società veicolo, con la conseguenza che "chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere **considerato un soggetto passivo**" ai fini IVA anche qualora i beni e i servizi acquisiti

(12) Addirittura, l'oggetto sociale di BidCo potrebbe non solo essere identico a quello della *Target*, ma prevedere anche la fusione, diretta o inversa, con la stessa, con ciò mettendo fine ad ogni possibile considerazione del veicolo quale una normale società *holding*.

(13) A ben vedere, già nel momento antecedente al *closing*

dell'operazione, il veicolo solitamente ottiene dai venditori specifici impegni circa la modalità di gestione di *Target* fino al *closing*, che possono essere considerati una forma, indiretta, di interferenza. In tal senso, cfr. G. Committeri, "MLBO: A rischio la soggettività passiva IVA del veicolo che perfeziona l'acquisizione", op. cit.

non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività economica o addirittura quando l'attività non si sia potuta in seguito realizzare per cause estranee alla volontà del soggetto (14).

È il principio di **neutralità** stesso del tributo a esigere che le **prime spese di investimento** sostenute in vista di una data operazione siano da considerarsi parte dell'attività economica prefigurata e prefissata. Ritenerne che tali atti e costi rilevino solo dal momento in cui si iniziano a compiere operazioni attive, per converso, genera una vera e propria antinomia con il predetto principio e, più in generale, con il concetto stesso di investimento, determinando una distinzione del tutto arbitraria tra le spese di investimento sostenute prima e dopo l'effettivo avvio dell'attività economica (15). L'utilizzo del condizionale quale *incipit* è d'obbligo in quanto ciò che appare pacifico a parer di chi scrive è, di fatto, diametralmente opposto rispetto alla tesi dell'Agenzia, che, si sottolinea nuovamente, sembra non aver adeguatamente valorizzato, ai fini IVA, il contesto caratterizzante le operazioni di MLBO.

Un simile approccio, si noti, appare anche in aperto contrasto con la verifica della sussistenza del secondo requisito ai fini della spettanza del diritto alla detrazione dell'IVA. Difatti, come espressamente evidenziato dai giudici comunitari, le circostanze in cui si perfeziona una determinata operazione sono importanti e devono essere tenute in debita considerazione ai fini della verifica dell'esistenza del **nesso diretto e immediato fra un'operazione a monte e le operazioni a valle** (16). Considerate quindi le

specificità proprie delle operazioni di MLBO, la detraibilità dell'IVA assolta dallo SPV andrebbe verificata guardando alle **operazioni attive** che saranno poste in essere dalla società risultante dalla fusione (17). Ciò anche in considerazione del fatto che la fusione, sebbene esclusa da IVA, non pregiudichi in alcun modo la detrazione dell'imposta assolta a monte.

Sia concessa una riflessione, volutamente estrema: se i fornitori di servizi fossero disposti ad attendere la fusione prima di fatturare ed incassare i propri compensi, potrebbe essere contestata la **detraibilità dell'IVA** da questi addebitata a *Target* (quale società risultante dalla fusione)? Se la risposta, come si ritiene, dovrebbe essere negativa, non si vede come possa essere contestata la detraibilità della medesima solo per il fatto di derivare da fatture emesse a Bid-Co prima del perfezionamento della fusione.

3. Orientamento giurisprudenziale

Posto che la giurisprudenza comunitaria non si è finora mai pronunciata in merito alla **sogettività passiva** ai fini IVA dei veicoli societari preordinati alla effettuazione di operazioni di *merger leveraged buy out*, la prima pronuncia giurisprudenziale in ambito domestico sull'argomento in esame, di cui si è avuta contezza, è la sent. n. 3361 del 5 dicembre 2022 della **CGT I grado di Milano**.

In sintesi, il caso al vaglio dei giudici afferiva a una riorganizzazione aziendale di un gruppo espletata attraverso la costituzione di uno **SPV** destinato all'**acquisizione delle quote** di una società commerciale ovvero funzionale alla suc-

(14) In tal senso, si veda, CGE, 12 novembre 2020, causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, p.to 33; 17 ottobre 2018, causa C-249/17, Ryanair, p.to 18; 2 giugno 2016, causa C-263/15, NAV, p.to 32; 14 marzo 2013, causa C-527/11, Ablessio, p.to 25; 1° marzo 2012, causa C-280/10, Polski Trawertyn, p.to 28; 8 giugno 2000, causa C-400/98, Breitsohl, p.to 34; 8 giugno 2000, causa C-396/98, Schloßstraße GbR, p.to 36; 29 febbraio 1996, causa C-110/94, INZO, p.to 15; 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, p.to 22.

(15) In tal senso, si veda, CGE, sentt. 12 novembre 2020, causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, p.to 39; 17 settembre 2018, causa C-249/17, Ryanair, p.to 24; 14 marzo 2013, causa C-527/11, Ablessio, p.ti 25-26; 1° marzo 2012, causa C-280/10, Polski Trawertyn, p.to 29; 8 giugno 2000, causa C-400/98, Brigitte Breitsohl, p.to 37; 8 giugno 2000, causa C-396/98, Schloßstraße, p.to 39; 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrija, p.to 45; 29 febbraio 1996, causa C-110/94, INZO, p.to 22. Tali principi sono stati recepiti anche da una giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione oramai consolidata, secondo la quale anche le attività meramente prepara-

torie costituiscono esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali ed inerenti allo svolgimento di detta attività economica. In tal senso, cfr., tra le tante, Cass. civ., ordd. n. 15570 del 1° giugno 2023; n. 10173 del 16 aprile 2021; sentt. n. 15239 del 16 luglio 2020; n. 23994 del 3 ottobre 2018; n. 18475 del 21 settembre 2016; n. 1578 del 28 gennaio 2015; n. 3106 del 12 febbraio 2014; n. 1859 del 29 gennaio 2014; n. 7344 del 31 marzo 2011; n. 23400 del 19 novembre 2010; n. 17514 del 9 dicembre 2002; n. 14350 del 21 dicembre 1999.

(16) In tal senso, si veda, CGE, 21 febbraio 2013, causa C-104/12, richiamata anche nella circolare n. 6/E del 30 marzo 2016.

(17) Questa interpretazione, come si dirà diffusamente nel prosieguo, è stata avallata dai giudici di merito nella sent. CGT I grado di Milano n. 3361 del 5 dicembre 2022.

cessiva fusione per incorporazione inversa con contestuale prosecuzione dell'attività da parte del nuovo soggetto economico. In questo contesto, quindi, SPV aveva sostenuto una serie di **transaction costs** la cui relativa IVA era stata da questi detratta. Comportamento, questo, censurato dall'Agenzia in ragione del fatto che SPV fosse una **holding statica** ovvero non avesse interferito con l'attività della società obiettivo ma si fosse limitata unicamente a **detenere la partecipazione** in quest'ultima. Quindi, SPV ricorreva in giudizio avverso l'Agenzia, ritenendo che la finalità dell'operazione straordinaria, finalizzata alla prosecuzione dell'attività d'impresa, senza soluzione di continuità, a opera del soggetto risultante a valle della fusione, legittimasse la **detrazione dell'imposta**. In quest'ottica, evidenziava inoltre il ricorrente, è da leggere la costituzione dello SPV quale mero strumento atto alle finalità della riorganizzazione. A sostegno della propria tesi, inoltre, la parte ricorrente produceva in giudizio tutta la documentazione utile alla progettazione e all'espletamento dell'operazione straordinaria (*i.e.* delibere, verbali, relazione del CdA, progetto di fusione, contratti di finanziamento, incarichi conferiti per le consulenze, ecc.).

I giudici, quindi, esaminati i documenti di causa, hanno condiviso la posizione della società ricorrente ovvero riconosciuto la **legittimità della detrazione IVA di SPV** valorizzando il fatto che i **transaction costs** fossero funzionali al proseguimento dell'attività d'impresa a valle dell'operazione straordinaria ed escludendo al contempo che l'attività posta in essere dallo SPV potesse qualificarsi quale mera detenzione di partecipazioni. L'attività posta in essere dal veicolo societario è, secondo i giudici, evidentemente prodromica alla **prosecuzione dell'attività** della società obiettivo e, come tale, conferisce allo SPV la necessaria soggettività passiva ai fini IVA; la verifica del requisito dell'impiego dei beni e servizi acquistati ai fini di proprie operazioni imponibili o di operazioni ad esse assimilate ai fini della detrazione deve essere effettuata avendo riguardo all'attività svolta dal soggetto risultante la fusione. In buona sostanza, la pronuncia in commento si pone *sic et simpliciter* in contrasto con il consolidato **orientamento della Amministrazione finanziaria** secondo cui la detrazione è legittima nel caso in cui i **transaction costs** sostenuti siano riferibili a una **holding** dinamica. La pronuncia, infatti, avalla *in toto* la linea interpretativa sino ad allora evidenziata dalla dottrina secondo cui tali co-

sti hanno **natura preparatoria** e, quindi, sono da ritenersi inerenti all'inizio o alla prosecuzione dell'attività d'impresa svolta dalla società obiettivo, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria nonché dalla Suprema Corte di cassazione. Merita segnalare, peraltro, che la sentenza di primo grado testé richiamata ha trovato conferma nella successiva sent. n. 3755 della CGT II grado Lombardia, con cui i giudici di secondo grado hanno essenzialmente ribadito quanto espresso da quelli di prime cure.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto finora esposto, sembrerebbe giunto il momento per una revisione dell'approccio da parte della Agenzia delle entrate sul tema, poiché non sussistono ragioni per negare la **detraibilità dell'IVA** assoluta sugli acquisti di servizi da parte dei veicoli che hanno quale unica finalità quella di perfezionare l'**acquisizione di una società operativa** e di gestirne il relativo **business** previa **fusione** con la medesima. Se basta, come ritenuto dalla stessa Agenzia, che la **holding** eserciti una "**interferenza**" nella gestione della partecipata, non si vede come non si debba ravvisare soddisfatto il requisito nel caso che qui interessa. Quale "interferenza" maggiore potrebbe esercitare la **holding** rispetto a quella che esercita il veicolo nelle operazioni di MLBO? Appena acquista la partecipazione nomina il **management** (e solitamente approva un nuovo piano industriale, redatto in coerenza con le **assumption** condivise con i finanziatori all'atto dell'ottenimento del capitale di debito) e, immediatamente dopo, nel rispetto dei tempi tecnici necessari nelle varie circostanze, procede alla fusione con la **Target**, evenienza che determina non più una mera "interferenza" bensì una vera e propria gestione diretta del **business**. Non si può assimilare la natura di queste società a quella delle **holding** che hanno finalità evidentemente differenti e per le quali soltanto trovano ragion d'essere le posizioni delle Entrate. Sembra quindi potersi concludere che sussistono i presupposti per ritenere perfettamente detraibile l'IVA addebitata ai veicoli costituiti quale mero strumento per il perfezionamento delle operazioni di acquisizione secondo lo schema tipico del MLBO. È da ritenere, infatti, che eventuali contestazioni da parte della Agenzia delle entrate potranno essere efficacemente contrasta-

te sulla scorta delle considerazioni di cui si è dato conto in precedenza (18).

Alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, poi, un aspetto che merita di essere attenzionato afferisce alla possibilità per tutti quegli operatori che hanno posto in essere in passato operazioni di MLBO di “recuperare” l’IVA afferente ai *transaction costs* eventualmente “sacrificata” *ab origine* (19). In particolare, si potrebbe pensare di presentare una **dichiarazio-**

ne IVA annuale integrativa (per gli anni non prescritti) da cui far emergere il credito riferibile ai *transaction costs* e, successivamente, presentare istanza di rimborso (20). Istanza che, con ogni probabilità, a meno di un auspicabile modifica del proprio orientamento, verrà rigettata dall’Agenzia, ma sulla quale si può incardinare il contenzioso avverso l’eventuale diniego o, più probabilmente, la formazione del “silenzio-rifiuto”.

(18) In sede giudiziale, a parere di chi scrive, anche qualora le ragioni del contribuente non dovessero essere accolte, si dovrebbe ragionevolmente ottenere, quanto meno, la disapplicazione delle sanzioni (verosimilmente applicate dall’Agenzia) stante l’incertezza sul comportamento da adottare su una fattispecie ove, è bene ribadirlo, ad oggi i giudici tributari hanno fornito una visione diametralmente opposta a quella dell’Amministrazione finanziaria.

(19) Si tratta, spesso, di un comportamento adottato dagli operatori professionali del *private equity* allo scopo di non dover gestire defatiganti contenziosi con l’Agenzia delle entrate e,

soprattutto, di non doversi trovare a dover garantire l’eventuale passività in fase di *exit*, attesi i tempi notoriamente affatto brevi per giungere ad una definitività del contenzioso.

(20) Sul punto, si evidenzia che, a parere di chi scrive, è possibile percorrere la via del rimborso annuale IVA solo successivamente alla fusione dello SPV nella società incorporante in quanto, a ben vedere, non dovrebbe ricorrere, *prima facie*, nessuna delle condizioni richieste dalla normativa in tema di rimborsi annuali IVA se non quella della cessazione dell’attività della società (nello specifico dello SPV).